

PARTE SECONDA

Atti regionali

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 febbraio 2016, n. 2

Parziale delocalizzazione delle attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dagli ATO di Bari e Brindisi.

VISTO l'art. 200 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che dispone che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO).

VISTO l'art. 182 bis comma 1 lettera a) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, che stabilisce che *“lo smaltimento dei rifiuti urbani non differenziati deve essere attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti... al fine di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi... in ambiti territoriali ottimali”*.

VISTO l'art. 2, comma 1, della legge regionale 24/12 e s.m.i., il quale stabilisce che gli Ambiti Territoriali Ottimali ai fini della chiusura del ciclo dei rifiuti sono sei, ognuno dei quali coincidente con il territorio di ciascuna provincia pugliese.

VISTA la Deliberazione di Consiglio Regionale n.204 del'8ottobre 2013avente ad oggetto *Piano Regionale di gestione dei Rifiuti urbani (PRGRU). Conclusione della fase di VAS con adeguamento dei documenti di pianificazione a seguito della procedura di consultazione (Deliberazione di Giunta regionale n. 1346 del 22/07/2013)*.

VISTA la DGR n. 1736 del 8/10/2015 di nomina di un Commissario straordinario e di due sub-commissari dell'OGA della provincia di Brindisi, nonché del Comune di Brindisi in qualità di proprietario degli impianti pubblici gestiti da Nubile s.r.l..

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 10/2015 che prevede la delocalizzazione delle attività di trattamento e smaltimento dei RSU indifferenziati prodotti dai Comuni dell'ARO BR1 (Ceglie Messapica, Erchie, Francavilla Fontana, Latiano, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna, Villa Castelli), e dai dei Comuni di Fasano e Cisternino presso l'impianto di trattamento meccanico biologico di Massafra (Ta), località Console, gestito da CISA Spa per un totale di circa 90 t/g.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 12/2015 che ordinava, con prescrizioni, alla ditta Nubile srl di assicurare lo smaltimento, presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi *“Formica Ambiente”*, di tutti i rifiuti urbani presenti presso l'impianto di trattamento di Brindisi; di affidare ad AMIU Puglia, in attuazione della delibera di Gr n.1736/2015, per un periodo transitorio di 6 mesi finalizzato alla regolare funzionalità degli impianti stessi, la gestione del complesso impiantistico, costituito da impianto di trattamento e discarica; al gestore della discarica per rifiuti speciali non pericolosi *“Formica Ambiente”* di assicurare lo smaltimento, anche eventualmente in deroga ai valori di DOC e IRD, dei rifiuti urbani trattati e non, contenuti nell'impianto di via per Pandi, nonché di quelli, previa triturazione, prodotti Comuni che conferivano presso l'impianto di brindisi in via per Pandi.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.14/2015 che, evidenziando che le criticità relative al corretto ciclo di gestione dei rifiuti urbani in provincia di Brindisi avevano assunto contorni emergenziali a seguito della mancata ottemperanza da parte di Nubile all'Ordinanza del Presidente della Regione n.12/2015 nella parte relativa allo smaltimento di tutti i rifiuti, urbani e non, presenti presso l'impianto di Brindisi, ordinava, con prescrizioni, ad AMIU Puglia di provvedere, nel rispetto della normativa, allo smaltimento di tutti i rifiuti urbani, trattati e non, presenti nell'area di impianto di trattamento di Brindisi, alla via per Pandi, conferendo gli stessi presso la discarica di rifiuti speciali non pericolosi Formica Ambiente, nonché di provvedere allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali presenti nell'area di impianto di trattamento di Brindisi, alla via per Pandi, conferendo gli stessi presso siti idonei ed all'uopo autorizzati ed infine di subentrare alla gestione

dell'impianto di biostabilizzazione al completamento delle attività di smaltimento di tutti i rifiuti presenti nell'area di impianto; al Comune di Brindisi di provvedere alla sorveglianza della discarica di rifiuti urbani di Autigno, fino a nuova disposizione ed a quella dell'impianto di trattamento sito in via per Pandi sino al subentro da parte di AMIU Puglia; al gestore della discarica per rifiuti speciali non pericolosi Formica Ambiente di assicurare lo smaltimento, anche eventualmente in deroga ai valori di DOC e IRD, dei rifiuti urbani trattati e non, contenuti nell'impianto di via per Pandi, nonché di quelli, previa triturazione, prodotti Comuni che conferivano presso l'impianto di Brindisi in via per Pandi.

Relativamente ai rifiuti presenti nell'impianto di via per Pandi alla data di emissione della medesima Ordinanza, si autorizzavano i Comuni conferitori al deposito preliminare di rifiuti, di cui al punto D15 dell'Allegato B alla parte quarta del decreto 152/06 e s.m.i., per il periodo indicato nel medesimo provvedimento.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.1/2016 che prorogava alcuni termini dell'Ordinanza n. 14/2015, confermando prescrizioni gestionali e di monitoraggio nonché ogni altro aspetto di cui alle Ordinanze nn. 12 e 14 del 2015.

PRESO ATTO della diffida e contestuale sospensione del titolo autorizzativo ex art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmessa dalla Provincia di Brindisi e relativa all'impianto di discarica per rifiuti speciali non pericolosi Formica Ambiente srl di Brindisi (nota prot. 5766 del 09/02/2015) e del chiarimento fornito dalla Provincia con nota prot. 5990 del 11.02.2016 nonché delle ulteriori precisazioni fornite nel corso della riunione tenutasi nella medesima data dalla Provincia e dal parere negativo di ARPA al proseguimento dei conferimenti presso la suddetta discarica.

PRESO ATTO dell'intervenuto sequestro da parte degli organi giudiziari dell'impianto di trattamento meccanico biologico sito in Brindisi, alla via per Pandi, intervenuto in data 08/02/2016 che di fatto rende impraticabile il subentro da parte di AMIU nella gestione dello stesso di cui alle Ordinanze sopra citate.

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.13/2015, relativa all'OGA BA, che ordinava, tra l'altro, ad AMIU Bari, per un periodo di 60 gg, di effettuare il trattamento di 550 t/g (7gg/7) con "inversione del ciclo" e tempo minimo di trattamento 8 gg, in deroga al titolo autorizzativo e decorso tale termine, di avviare e completare nei successivi 15 gg i necessari lavori per riportare la configurazione impiantistica di esercizio in conformità con il titolo autorizzativo; al gestore Daneco di eseguire i previsti interventi di adeguamento nelle tempistiche indicate nella Determinazione Dirigenziale n. 29 del 2.11.2015 di riesame dell'AIA, in assenza del rispetto delle stesse tempistiche la Regione, unitamente al Comune di Giovinazzo, avrebbe esercitato poteri sostitutivi e avrebbe attuato ogni utile iniziativa tesa a garantire il corretto funzionamento dell'impianto "transitorio" nonché la realizzazione dell'impianto "a regime".

VISTI gli esiti del tavolo tecnico tenutosi il 10 febbraio 2016, presso la sede della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, durante il quale il gestore dell'impianto Daneco di Giovinazzo ha dichiarato "*di non essere ancora stato in grado di completare gli interventi prescritti a causa di ritardi occorsi con i propri fornitori anche e soprattutto a seguito del periodo di chiusura di questi ultimi in occasione delle festività natalizie. Informa di aver provveduto ad emettere ordine nei confronti dei fornitori, di cui è disponibile copia, e prevede di completare le attività entro la terza settimana di Marzo. In tal senso, data la presenza del Dirigente del Servizio AIA, chiede la possibilità di ottenere conseguente proroga rispetto ai termini concessi con D.D. n. 29 del 2.11.2015.*"

PRESO ATTO della diffida e sospensione ex art. 29-decies comma 9 lett. b) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., del titolo autorizzativo dell'impianto gestito da Daneco Impianti spa di Giovinazzo, trasmessa dal competente Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale della Regione Puglia con nota prot. 660 del 10/02/2016.

CONSIDERATO che, ad oggi, non vi sono i tempi tecnici per stipulare un accordo di cooperazione per la disciplina dei flussi in oggetto, così come disciplinato dall'art. 9bis della l.r. 24/12.

CONSIDERATA la situazione estremamente critica generalizzata per tutti gli Ambiti Territoriali Ottimali ed evidenziata da ARPA nel corso dell'incontro svoltosi presso la Regione Puglia - Dipartimento Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio in data 11/02/2016 con riferimento alla circostanza che gli impianti esistenti sul territorio operano in condizioni di sovraccarico per effetto di nu-

merosi provvedimenti extra ordinem emanati nel corso degli ultimi anni.

RITENUTO indispensabile assicurare la chiusura del ciclo per i rifiuti urbani indifferenziati nell'Ambito Territoriale Ottimale di Bari e di Brindisi scongiurando l'insorgere di situazioni di rischio igienico-sanitario derivanti dall'interruzione delle attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati presso i rispettivi impianti di bacino.

VISTI i pareri resi da ARPA e ASL, ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/06 e smi, durante l'incontro svoltosi presso la Regione Puglia - Dipartimento Direzione del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche E Paesaggio in data 11/02/2016, relativamente alla seguente ipotesi gestionale:

OGA BA

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti prodotti dall'OGA BA

Impianto	Conferimenti di RSU indifferenziati ai sensi dell'Ordinanza n. 13/2015	Conferimenti di RSU indifferenziati per 6 mesi dall'emanazione della presente ordinanza
AMIU Bari	550 t/g (dato medio) con "inversione del ciclo" e tempo di trattamento pari a 7 gg, per effetto di ordinanza ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 e smi n. 5/2015. IRD conforme alla norma.	sino a 650 t/g (7gg/7) con "inversione del ciclo" e tempo minimo di trattamento 7 gg, in deroga al titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
Daneco Giovinazzo	170 t/g (dato medio) con tempo di trattamento pari a 25 gg, IRD < 1500 mg O ₂ * kg SV-1 * h-1, per effetto di ordinanza ex art. 191 del D. Lgs. 152/06 e smi n. 5/2015	AIA SOSPESA
Progetto Gestione BA5 Conversano	450 t/g (dato medio) in conformità al titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.	sino a 470 t/g, processo in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
AMIU Foggia	////////	sino a 50 t/g, nell'ambito delle capacità autorizzate. IRD conforme alla norma.

Resta invariata la distribuzione attuale dei flussi in uscita verso gli impianti di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, salvo diverse determinazioni dell'OGA BA.

OGA BR

Trattamento meccanico biologico e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'OGA BR (fatte salve le disposizioni previste dall'Ordinanza n. 10/2015)

Impianto	Conferimenti di RSU indifferenziati sino alla data 30.06.2016	Smaltimenti
Progetto Ambiente Lecce Due srl - Poggiardo (LE)	100 t/g, in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.	CER 191212 a produzione di CDR presso l'impianto di Cavallino CER 190501 a smaltimento presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di CISA Statte (TA)
Ambiente e Sviluppo - Cavallino (LE)	50 t/g, in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.	CER 191212 a produzione di CDR presso l'impianto di Cavallino CER 190501 a smaltimento presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di CISA Statte (TA)

VISTO l'art. 191 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. che prevede che il Presidente della Giunta Regionale possa emettere, nell'ambito delle proprie competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto delle Direttive comunitarie, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

RILEVATA la sussistenza di obiettive ragioni di necessità e di urgenza di adottare una ordinanza contingibile ed urgente, ricorrendo in via temporanea a speciali forme di gestione dei rifiuti, per garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente.

Tutto quanto su premesso,

ORDINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. Di derogare al principio di autosufficienza all'interno dell'ambito territoriale ottimale di Bari e Brindisi secondo le seguenti modalità:

OGA BA

Trattamento meccanico biologico dei rifiuti prodotti dall'OGA BA

Impianto	Conferimenti di RSU indifferenziati per 6 mesi dall'emanazione della presente ordinanza
AMIU Bari	sino a 650 t/g (7gg/7) con "inversione del ciclo" e tempo minimo di trattamento 7 gg, in deroga al titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
Daneco Giovinazzo	AIA SOSPESA
Progetto Gestione BA5 Conversano	sino a 470 t/g, processo in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.
AMIU Foggia	sino a 50 t/g, nell'ambito delle capacità autorizzate. IRD conforme alla norma.

Resta invariata la distribuzione attuale dei flussi in uscita verso gli impianti di smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, salvo diverse determinazioni dell'OGA BA.

OGA BR

Trattamento meccanico biologico e smaltimento dei rifiuti prodotti dall'OGA BR (fatte salve le disposizioni previste dall'Ordinanza n. 10/2015)

Impianto	Conferimenti di RSU indifferenziati sino alla data 30.06.2016	Smaltimenti
Progetto Ambiente Lecce Due srl - Poggiardo (LE)	sino a 100 t/g (7gg/7), in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.	CER 191212 a produzione di CDR presso l'impianto di Cavallino
		CER 190501 a smaltimento presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di CISA Statte
Ambiente e Sviluppo - Cavallino (LE)	sino a 50 t/g, in conformità con il titolo autorizzativo. IRD conforme alla norma.	CER 191212 a produzione di CDR presso l'impianto di Cavallino
		CER 190501 a smaltimento presso la discarica per rifiuti speciali non pericolosi di CISA Statte

2. Di considerare le capacità di trattamento impiantistiche riportate in narrativa e al punto 1 come valori medi giornalieri su base bisettimanale.
3. Di consentire, per un arco temporale di quindici giorni dalla data di emanazione della presente Ordinanza,

l'utilizzo ai fini dei controlli dei rifiuti in ingresso presso le discariche, delle caratterizzazioni storiche di cui dispongono i produttori dei rifiuti.

4. Di demandare ai competenti Organi di Governo d'Ambito, alla struttura commissariale ex DGR 1736/2016 ed ai Comuni interessati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la ripartizione dei flussi in ingresso agli impianti di cui al punto 1, la stipula delle convenzioni con i gestori degli impianti di trattamento e di smaltimento finale, nonché la definizione degli aspetti logistici.
5. Di demandare ai gestori degli impianti di trattamento meccanico biologico di cui al punto 1 il conferimento ad impianto di destino dei rifiuti trattati in uscita dai rispettivi impianti.
6. Di demandare all'OGA BA e alla Struttura Commissariale ex DGR 1736/2016 la notifica della presente Ordinanza ai Comuni interessati ed alle ditte che effettuano la raccolta e il trasporto.
7. Di stabilire che la presente Ordinanza ha durata non superiore a 180 giorni limitatamente alle disposizioni relative alla disciplina dei flussi prodotti nell'OGA di Bari e comunque fino al superamento delle criticità che hanno determinato l'adozione della presente ordinanza.
8. Di stabilire che la presente Ordinanza ha durata non superiore al 30.06.2016 limitatamente alle disposizioni relative alla disciplina dei flussi prodotti nell'OGA di Brindisi e comunque fino al superamento delle criticità che hanno determinato l'adozione della presente ordinanza.

Si notifica il presente provvedimento a:

OGA BA, OGA TA, OGA LE, OGA FG, OGA BAT, OGA BR, Struttura Commissariale ex DGR 1736/2016, A.R.P.A. Puglia Direzione scientifica, A.R.P.A. DAP BA, A.R.P.A. DAP BR, A.R.P.A. DAP LE, A.R.P.A. DAP FG, A.R.P.A. DAP TA, A.R.P.A. DAP BAT, ASL Dipartimento di prevenzione di Bari, ASL Dipartimento di prevenzione di Brindisi, ASL Dipartimento di prevenzione di Taranto, ASL Dipartimento di prevenzione di Lecce, ASL Dipartimento di prevenzione di Foggia, ASL Dipartimento di prevenzione di BAT, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Provincia di Foggia, Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Provincia BAT, Regione Puglia - Sezione Rischio Industriale, Regione Puglia - Sezione Ecologia, Regione Puglia - Servizio gestione dei rifiuti, Regione Puglia - Sezione Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, AMIU Puglia Spa, Società progetto Gestione Bacino BA5 Spa, Ambiente e sviluppo srl, Progetto Ambiente Bacino Lecce Due srl, Progetto Ambiente Bacino Lecce Tre srl, ITALCAVE Spa, CISA Spa, Ecolevante Spa, Bleu Spa, Daisy srl, Prefetto di Bari, Prefetto di Brindisi, Prefetto di Lecce, Prefetto di Taranto, Prefetto di Foggia, Prefetto di BAT, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; al Ministero dell'Ambiente Tutela del Territorio e del Mare; al Ministero della Salute; al Ministero dello Sviluppo Economico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni, o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione nel B.U.R.P.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA

Michele Emiliano